

## **TI\_GERICHTE 11.2003.110 vom 28. Dezember 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-12-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.110](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.110)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.110 du 28 décembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.110 del 28 dicembre 2006

### **Regeste**

Azione di mantenimento: reddito determinante del genitore convenuto  
Azione di mantenimento: regolamentazione del diritto di visita

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Al memoriale di appello il convenuto allega una dichiarazione in cui \_\_\_\_\_ conferma che egli versa tuttora un contributo alimentare di € 180.– mensili per il figlio J\_\_\_\_\_, come pure un tableau d'amortissement en euros inteso a dimostrare l'entità dell'ammortamento relativo a un debito acceso su un suo immobile a \_\_\_\_\_. Tali documenti sono di per sé ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), anche se – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del giudizio.

#### **E. 3**

Per quel che riguarda il contributo di mantenimento, il Pretore ha appurato che il convenuto è socio gerente di un'azienda di metalcostruzioni (\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, di cui detiene metà del capitale sociale, l'altra metà essendo detenuta dalla sorella \_\_\_\_\_) e che dalla tassazione 2002 risulta un suo reddito annuo da attività dipendente di € 27 103.–, oltre a € 18 000.– di reddito dalla sostanza (dividendi di azioni). Il primo giudice ha accertato così che tra reddito del lavoro e reddito mobiliare il convenuto percepisce fr. 5825.– mensili netti (€ 3758.– a l cambio di fr. 1.55) con cui deve coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3307.20 mensili (minimo esistenziale fr. 900.–, la Francia essendo meno cara della Svizzera, spese per l'abitazione fr. 1836.80, tassa d'abitazione fr. 86.10, imposte fr. 484.30), escluso il contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne. Quanto a D\_\_\_\_\_, il primo giudice ha ritenuto che essa già adempie i propri obblighi di mantenimento fornendo cure e alloggio al figlio. Rammentato che il fabbisogno in denaro di un minorenni va stabilito in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stimato quello di AO 1 in fr. 855.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1040.– mensili fino al 13° compleanno e in fr. 1350.– fino alla maggiore età. Ciò premesso, egli ha posto a carico del convenuto un contributo di mantenimento mensile corrispondente all'intero fabbisogno del figlio, oltre al pagamento di fr. 8600.– per contributi arretrati.

#### **E. 4**

I criteri per la fissazione di contributi alimentari in favore di figli minorenni sono già stati ricordati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4). Al riguardo basti rammentare che il loro ammontare dipende dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili dando prova di buona

volontà ( Hegnauer , Droit suisse de la filiation, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC). Trattandosi di un genitore residente all'estero, il reddito determinante è quello che egli potrebbe conseguire dando prova di buona volontà nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433; I CCA, sentenza inc. 11.1998.162 del 14 dicembre 1998).

## E. 5

L'appellante sostiene di non guadagnare più di fr. 3785.95 mensili (fr. 3552.– da attività lucrativa e fr. 233.95 mensili da una rendita per parziale incapacità di guadagno), mentre il reddito dalla sostanza mobiliare (azioni) e immobiliare, di € 16 780.– annui, è destinato interamente al rimborso rateale di un debito ipotecario acceso su un suo immobile di \_\_\_\_\_ in cui ha sede la ditta di metalcostruzioni. Anzi – egli sottolinea – gli oneri della proprietà fondiaria sono tanti e tali che l'autorità fiscale francese gli ha riconosciuto una deduzione di altri € 10 700.– annui sul reddito complessivo. a) Il reddito da attività dipendente di € 27 103.– annui risultante dalla tassazione 2002, accertato dal Pretore, non è litigioso. Anzi, nell'appello il convenuto riconosce di avere guadagnato nel 2003 fr. 3785.95 mensili (fr. 3552.– da attività dipendente e fr. 233.95 provenienti da una rendita per incapacità lucrativa al 12%), importo dal quale non v'è ragione di scostarsi. Contestato è prima di tutto il reddito dalla sostanza mobiliare (dividendi), che il Pretore ha calcolato in € 18 000.– annui (€ 1500.– mensili). L'appellante fa valere che su tale entrata l'autorità fiscale francese gli ha accordato una deduzione ( abatement ) di € 1220.– annui (doc. 51), ma l'argomento poco giova, tutto ignorandosi sulla causale di tale detrazione. E il giudice civile chiamato a statuire su contributi di mantenimento in favore di figli minorenni non è vincolato a deduzioni fiscali che non risultino corrispondere a spese verosimili . Il convenuto pretende inoltre di usare il reddito delle citate azioni per ammortare un debito ipotecario gravante un immobile di sua proprietà a \_\_\_\_\_ (lo stabile in cui ha sede la \_\_\_\_\_). L'argomentazione però, oltre che nuova, è senza conforto agli atti. Il doc. 37 prodotto per la prima volta in appello riproduce una mera tabella d'ammortamento in euro, ma non dà alcuna indicazione né sul nome del creditore ipotecario, né sull'ammontare del mutuo, né tanto meno sull'uso effettivo del gettito delle azioni. In simili circostanze la somma di fr. 2325.– mensili (€ 1500.–) va aggiunta al reddito dichiarato dall'appellante, di fr. 3785.95 mensili, onde un totale di fr. 6110.95 mensili. b) Per quel che è del reddito da sostanza immobiliare, tutto si ignora, salvo che la citata tassazione 2002 (doc. 51) attesta un déficit imputable sur les revenus fonciers di € 8234.– annui, il quale sembrerebbe pareggiare – appunto – un equivalente reddito da sostanza immobiliare. Il Pretore non avendo computato alcunché a titolo di reddito immobiliare fra le entrate del convenuto, non giova tuttavia approfondire la questione. L'appellante rivendica invece un'ulteriore deduzione di € 10 700.– annui che l'autorità fiscale francese gli ha riconosciuto, sempre per il disavanzo dei redditi immobiliari, sugli altri redditi. A parte il fatto però che tale deduzione sembra essere concessa dal fisco francese solo una tantum , in caso di amortissement accéléré à 100% sur une année (<[www.logement.gouv.fr/article.php3?id\\_article=5589&var\\_recherche=deficit](http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=5589&var_recherche=deficit)>), a condizione che l'immobile sia locato per almeno tre anni ( <[www.logement.gouv.fr/rubrique.php3?id\\_rubrique=631&var\\_recherche=deficit](http://www.logement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=631&var_recherche=deficit)>), sicché non può presumersi essere un onere ricorrente, tale detrazione non può essere riconosciuta per le ragioni in appresso. Nel

calcolo dei contributi di mantenimento il giudice deduce dai redditi immobiliari – di regola – gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione e quelle di amministrazione, come pure gli ammortamenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2001.91 del 16 agosto 2002, consid. 7b con richiami di giurisprudenza). Se eccedono il reddito immobiliare, però, simili uscite possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno familiare. Il sostentamento della famiglia è invero prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb ). A maggior ragione – e il principio era già stato posto anni addietro (Rep. 1985 pag. 93 in alto) – il mantenimento della famiglia è prioritario per rapporto al mantenimento di sostanza immobiliare. Che poi in concreto non si tratti di un'intera famiglia, ma solo di un figlio minorenni, poco importa. Nella misura in cui eccedono il reddito prodotto dall'immobile a \_\_\_\_\_, gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione, quelle di amministrazione e gli ammortamenti dovranno quindi essere finanziati dall'appellante con il margine utile che gli rimane una volta coperto il proprio fabbisogno minimo e il contributo di mantenimento per il figlio. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

#### **E. 6**

Per quanto attiene al fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in realtà a fr. 3978.70 mensili, poiché il Pretore non avrebbe dovuto ridurre a fr. 900.– il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo, né escludere dal calcolo il contributo da lui versato al figlio maggiorenne, né ignorare il costo legato al consumo di acqua potabile. Le tre censure vanno esaminate singolarmente. a) A torto il convenuto rivendica il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili, il quale è applicabile solo a genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento”, a genitori cioè cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag.

#### **E. 11**

Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'ammontare del contributo di mantenimento per lasso di tempo anteriore all'introduzione dell'istanza (fr. 8260.– invece di fr. 8660.–) e sull'indicizzazione; per il resto esce sconfitto, vedendo annullare altresì la regolamentazione del diritto di visita da lui sollecitata. Tutto considerato, si giustifica pertanto di porre a suo carico gli oneri del processo lievemente ridotti, soprassedendo alla riscossione dell'esigua quota che andrebbe a carico dell'istante. Dato l'esito del giudizio, inoltre, l'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'istante, il beneficio non può entrare in linea di conto per il lasso di tempo che precede il 13 agosto 2004 (data della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo. Salvo casi d'urgenza che palesemente non si ravvisano nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385), l'assistenza giudiziaria copre solo gli atti compiuti dal legale dopo l'introduzione della domanda. In concreto dopo il 13 agosto 2004 l'avvocato del minorenni non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione della sentenza. Oltre a ciò, l'attribuzione di congrue ripetibili rende una richiesta di assistenza giudiziaria senza oggetto, sempre che la controparte sia in grado di versare l'indennità assegnata. Nulla induce a dubitare, nella fattispecie, che l'appellante abbia modo di onorare tale prestazione. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1.1 e 1.2 sono così riformati: 1.1 Il contributo di mantenimento sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2004, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente, ritenuto l'indice di base dell'agosto 2003. Il debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura. 1.2 AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di contributi di mantenimento arretrati, fr. 8260.– con interessi al 5% dal 10 agosto 2000. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Copia degli atti è trasmessa alla Commissione tutoria regionale 15 perché verifichi, interpellando le parti, se occorra tuttora disciplinare il diritto di visita di AP 1 e, dandosi il caso, proceda di conseguenza. III. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto. V. Intimazione a: – ; – . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Bellinzona; – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.